

AREA SERVIZI GENERALI
SERVIZIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE N. 40 / 2020

OGGETTO: PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020.

IL RESPONSABILE

VISTI

- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 107 e 183;
- Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;
- Il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 e relativi allegati, approvati con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 25 del 16/12/2019, immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- Il Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2022, approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 75 del 16/12/2019, immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- Il Regolamento di Contabilità dell'Unione, approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 19 del 28/12/2017, immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Premesso che il Decreto Legislativo 09/04/2008 n. 81, avente ad oggetto "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", definisce all'art. 2, lettera l), la sorveglianza sanitaria come l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

Considerato che il citato decreto:

- all'art. 15 tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, prevede il controllo sanitario dei lavoratori, la programmazione della prevenzione e le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso;
- all'art. 18, comma 1, lettera a), prevede l'obbligo, per il datore di lavoro e il dirigente, alla nomina del medico competente per effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso;
- all'articolo 25 individua gli obblighi del medico competente;

- all'art. 29 contempla la partecipazione del medico competente alla valutazione dei rischi;
- all'articolo 38 stabilisce i titoli e i requisiti che il medico competente deve possedere per svolgere le proprie funzioni;
- all'articolo 41 definisce i contenuti della sorveglianza sanitaria e, nello specifico, il concetto di visita medica preventiva, visita medica periodica, visita medica su richiesta del lavoratore, visita medica in occasione del cambio di mansione, visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, visita medica preassuntiva, visita medica precedente alla ripresa del lavoro.

Dato atto che l'art. 16 del D.lgs. 09/04/2008 n. 81, contempla la possibilità, per il datore di lavoro, nel rispetto dei criteri prescritti, di delegare le funzioni di medico competente e addetto alla sorveglianza sanitaria qualora non siano presenti all'interno dell'Ente professionalità adeguate per ricoprire il ruolo;

Verificato che nell'organico dell'Ente non è presente personale dipendente dotato di professionalità, formazione e specializzazione idonei ai sensi dell'art. 32, del citato decreto, ad esperire l'incarico di medico competente ed addetto alla sorveglianza sanitaria;

Tenuto conto che l'incarico al medico competente:

- a) risponde agli obiettivi dell'Amministrazione;
- b) è un incarico esterno in quanto all'interno dell'Ente non è presente personale dotato delle specifiche competenze che consentono di assumere l'incarico stesso;
- c) prevede, altresì, il possesso di requisiti professionali certificati;
- d) viene espletato attraverso specifiche indicazioni dei contenuti e dei criteri di svolgimento dello stesso;
- e) ha durata annuale;
- f) è obbligatorio ed indispensabile l'adempimento degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

Vista, pertanto, la necessità di procedere per avvenuta scadenza, all'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti, comprensivo dell'incarico medico competente a soggetto dotato dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.;

Preso atto:

- degli impegni assunti dall'Amministrazione in forza della delibera di Consiglio n. 14 del 21.09.2018 con la quale è stato approvato l'accordo, ex art. 15 L. 241/1990, con la Regione Emilia Romagna nell'ambito delle attività legate al Piano di Riordino Territoriale 2018-2020, con il quale i Comuni di Baricella, Castenaso, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo e Minerbio hanno assunto l'impegno di conferire all'Unione la gestione di almeno due nuove funzioni entro il 30.04.2020;
- della delibera di Giunta n. 25 del 29.04.2019 con la quale, sulla base degli impegni assunti dall'Amministrazione in relazione alla citata delibera di Consiglio, è stato approvato il Piano di Sviluppo dell'Unione;

Dato atto che sono in corso di svolgimento gli studi di fattibilità per il conferimento di nuovi servizi e ciò potrebbe comportare mutamenti all'organizzazione dell'Unione a seguito del loro conferimento;

Considerato pertanto che ad oggi non è possibile indicare il numero di collaboratori che verranno trasferiti presso questo Ente nonché l'individuazione degli spazi nei quali verranno collocati i nuovi uffici considerato che l'Unione dei Comuni Terre di Pianura non dispone di immobili di proprietà;

Osservato che l'attuale affidamento, di cui alla determinazione n. 114/2019, è scaduto e ravvisata quindi la necessità di provvedere all'affidamento esterno del servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti, comprensivo dell'incarico medico competente;

Dato altresì atto che non esistono alla data attuale convenzioni Consip attive per il servizio in oggetto ai sensi dell'art. 26 della L. 488/1999 (Legge Finanziaria per l'anno 2000) e dell'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) e successive modificazioni;

Ravvisata la necessità, alla luce delle considerazioni sopra esposte, che non permettono di determinare l'effettivo fabbisogno dell'Ente in relazione al prossimo conferimento di nuove funzioni da gestire in forma associata, di procedere alla proroga semestrale dell'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti, comprensivo dell'incarico medico competente di cui alla determinazione citata;

Dato inoltre atto che il Dott. Ezio Lionetto ha svolto il servizio di cui trattasi dando prova di capacità e professionalità rispondendo in maniera puntuale alle richieste e rispettando le programmazioni date;

Vista l'accettazione, da parte del Dott. Lionetto, della proroga semestrale, protocollo generale 1438/2020, alle medesime condizioni determinate per l'anno 2019, dell'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti, comprensivo dell'incarico medico competente per il periodo gennaio - giugno 2020 e ritenuta la stessa congrua;

Ritenuto quindi di prorogare l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti, comprensivo dell'incarico medico competente periodo gennaio - giugno 2020 al Dot. Ezio Lionetto, che ben conosce l'Unione e la relativa situazione;

Rilevato che l'affidamento di cui trattasi rientra nelle previsioni dell'art. 36 comma 2 lettera a), del codice dei contratti, D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in quanto l'importo complessivo stimato per la prestazione a carico del bilancio è pari a € 1.137,00 oltre IVA, quindi inferiore alla soglia di € 40.000,00 prevista da tale articolo;

Dato atto che la fornitura oggetto del presente provvedimento non riguarda alcuna delle categorie merceologiche previste dall'articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012 (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile), per le

quali sussiste l'obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali;

Considerato inoltre che:

- l'art. 1 comma 450 - 2° periodo della L. 296/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 130, L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto che per gli acquisti di beni e servizi d'importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia comunitaria le Amministrazioni Pubbliche, e tra queste anche gli Enti Territoriali, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione - c.d. MEPA - ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della normativa vigente;
- per forniture d'importo inferiore ad € 5.000,00 è pertanto possibile procedere all'acquisto fuori dal mercato elettronico della pubblica amministrazione come sopra specificato;
- per le acquisizioni di lavori, forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 le Stazioni Appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, così come disposto dall'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto pertanto di procedere con la proroga dell'affidamento al Dot. Ezio Lionetto del servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti comprensivo dell'incarico medico competente per un importo di € 1.137,00 oltre IVA;

Fatto comunque salvo il diritto ex articolo 1, comma 13 della L. 135/2012 di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'affidatario con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre un decimo delle prestazioni non ancora eseguite, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 comma 1 della Legge 23/12/1999 n. 448 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'affidatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della L. 488/1999;

Dato atto che:

- ai sensi della L. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, per il presente contratto è stato richiesto all'Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) ed è stato assegnato il Codice ZA22BB7B74;
- è stata accertata la posizione di regolarità contributiva del fornitore mediante acquisizione/verifica del documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con le modalità previste dalla normativa vigente in materia;
- è stata acquisita dichiarazione sostitutiva dell'operatore economico in merito al possesso dei requisiti art. 80 della D.lgs. 50/2018 e art 53 comma 16 *ter* del D.lgs. 165/2001;
- prima dei pagamenti verrà acquisita apposita dichiarazione sostitutiva ai fini della verifica prescritta dall'art. 3 della L. 136/2010, sulla tracciabilità dei pagamenti, secondo le modalità semplificate previste dalla normativa di riferimento;

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

DETERMINA

per le ragioni esposte in premessa, che allo stato non permettono un affidamento del servizio annuale:

- di prorogare affidamento al Dott. Ezio Lionetto del servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti, comprensivo dell'incarico medico competente dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura, periodo gennaio – giugno 2020;
- di impegnare, sul bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020, ai sensi dell'articolo 183 del D.lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato, All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, le seguenti somme: € 1.137,00 oltre IVA al fine di garantire la copertura finanziaria dell'attività:

	Esercizio finanziario 2020
Cap/Art.	1030211 10237
Descrizione	Ufficio Segreteria – Prestazioni professionali specialistiche
Missione	01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	02 – Segreteria generale
Beneficiario	Dott. Ezio Lionetto - LNTZEI58M09E8150
Importo	€ 1387,14
V livello	1030211 999-Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
CIG	ZA22BB7B74

- di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- di dare atto che la proroga verrà stipulata mediante scambio di corrispondenza commerciale, così come previsto all'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016;
- di dare atto che il pagamento del compenso avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della nota da parte della ditta affidataria;
- di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale, nella Sezione Amministrazione trasparente, Sezione Provvedimenti Dirigenti e

Bandi di Gara e Contratti, ai sensi di quanto previsto dal vigente Piano Unico Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, parte IV, e dall'art. 37 del D.Lgs. n.33/2013;

- di dare atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile entro l'esercizio 2020.

Lì, 24/01/2020

IL RESPONSABILE
SENATORE LICIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)